

Statuto dell'Associazione M.i.A.

Repertorio 28.405

Raccolta 9.556

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemilanove, in Portici, nel mio studio al Corso Garibaldi n. 73. Avanti a me Dottor FRANCESCO QUARANTELLI, Notaio in Portici, iscritto al Collegio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola;

SONO PRESENTI I SIGNORI

GRAZIELLA DE MARTINO, nata a Portici il 6 agosto 1965, [omissis] (Codice Fiscale: DMR GZL 65M46 G902A) ; MASSIMILIANO VITTOZZI, nato a Portici il 18 agosto 1967, [omissis] (Codice Fiscale : VTT MSM 67M18 G902P) ; GIOVANNI PELUSO, nato a Napoli l'8 novembre 1966, [omissis] (Codice Fiscale: PLS GNN 66S08 F839J).

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani come confermano, i quali costituiscono l' Associazione regolata dallo statuto di seguito riportato:

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "M.I.A. MIOTONICI IN ASSOCIAZIONE ONLUS"

Articolo 1. Costituzione.

E' costituita tra i comparenti un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "M.I.A. MIOTONICI IN ASSOCIAZIONE ONLUS".

Articolo 2. Sede.

L' Associazione ha sede in PORTICI, [omissis]

La sede sociale può essere spostata mediante decisione del Consiglio Direttivo nell' ambito della stessa città.

Articolo 3. Scopi.

L' Associazione, a tempo indeterminato, agisce nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 266 dell'11 agosto 1991 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (articoli 10 e seguenti), non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge lo scopo di aiutare coloro i quali sono affetti da malattie rare, in particolare da sindrome miotonica, sensibilizzando l'opinione pubblica e contribuendo economicamente alla ricerca, attraverso la raccolta di fondi. Si propone come punto di incontro tra quanti sono affetti da miotonia, quanti sono interessati ad approfondirla scientificamente e tutti coloro che vogliono promuovere una nuova cultura dello handicap. In particolare, essa persegue le seguenti finalità:

- a) condividere l'esperienza di un handicap raro;
- b) agevolare lo scambio di informazioni e l'aggiornamento sulla ricerca scientifica relativa alla miotonia;
- c) favorire la cultura cristiana della vita e della famiglia, in particolar modo, laddove sussistono situazioni di handicap;
- d) favorire una nuova cultura dello handicap per sostenere un relativismo della normalità;
- e) garantire i diritti della persona miotonica per un inserimento socio-lavorativo adeguato a risorse spesso non residue.

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l'associazione utilizza anche i seguenti strumenti:

- a) diffondere la conoscenza della sindrome miotonica attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, eventi in genere e pubblicazioni;
- b) sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso attività editoriale per favorire la condivisione dell'esperienza di un handicap raro;
- c) attuare momenti di incontro tra genitori, operatori sociali e docenti al fine di realizzare un'attività formativa per consentire una "genitorialità efficace" in particolare nei casi in cui esiste una situazione di handicap;
- d) attuare, altresì, momenti di incontro tra le persone affette da sindrome miotonica con cadenza annuale, per condividere le esperienze vissute e le informazioni relative alla malattia in parola;
- e) organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare i malati e le loro famiglie sui centri di riferimento ed i loro diritti sanitari e sociali nell'ambito specifico;

- f) favorire lo scambio ed il confronto fra medici e/o centri specializzati che si occupano delle malattie miotoniche per una maggiore diffusione delle conoscenze mediche;
- g) gestire un sito internet che rappresenti l'associazione ed attraverso il quale promuova le proprie iniziative ed eventualmente interloquire con le associazioni che si occupano di patologie similari;
- h) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medica.

Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente con prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

E' fatto divieto alla Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 4. Patrimonio.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Articolo 5. Entrate.

Le entrate della O.N.L.U.S. sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche).

Articolo 6. Bilancio.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il conto consuntivo che viene presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci insieme al bilancio di previsione per il successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale entro il mese di aprile dell'anno successivo.

SOCI

Articolo 7. Soci.

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione di aderire mediante il pagamento della quota sociale che verrà annualmente stabilita.

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare alle iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento sociale.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito.

La qualità di socio si perde per recesso e morte del socio, mancato pagamento della quota associativa annua entro il 31 marzo ed esclusione per gravi motivi stabiliti dal Consiglio direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c)il Presidente.

ARTICOLO 9. L'Assemblea.

1. L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2. I soci si distinguono in :

a) Soci Ordinari, ovvero coloro che corrispondono la quota associativa annua, partecipando al Consiglio Direttivo attraverso il loro parere, espresso tramite i blog, sulle problematiche presentate dal Consiglio stesso, partecipando alle assemblee ordinarie e straordinarie;

b) Soci Straordinari, ovvero coloro che non corrispondono la quota associativa annua e non partecipano al Consiglio Direttivo (ricercatori, medici, specialisti della sindrome miotonica), ma comunicano aggiornamenti scientifici sulla sindrome miotonica e condividono le loro idee sulle problematiche presentate dal Consiglio Direttivo;

c)Soci Onorari, ovvero quanti corrispondono erogazioni, donazioni, e lasciti per la realizzazione delle finalità dell'associazione.

3. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

d) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

4. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

5. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

6. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altra persona indicata dall'Assemblea. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 10. Il Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è retta da un Consiglio direttivo, formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo predispone l'inserimento nel suo organico di nuovi soci se considerata l'espansione dei servizi associativi ne ravvisa la necessità.

Salvo casi eccezionali rappresentati dal Presidente l'inserimento del nuovo socio viene predisposta dopo 3 (tre) anni di adesione ordinaria con delibera del Consiglio medesimo in cui si specifica l'appartenenza e la specificità della sua funzione. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci ordinari.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio. 3. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

4. Al Consiglio direttivo spetta:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci;

f) stabilire l'entità della quota associativa annuale.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 11. Il Presidente.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttiva e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 12. Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. I beni sopravvenuti alla eventuale liquidazione saranno devoluti ad Enti o Associazioni con finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

Articolo 13. Controversie.

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale.

NORMA DI CHIUSURA.

Articolo 14. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle speciali disposizioni di legge ed alle norme del Codice Civile.

Ai fini del Decreto legge 460/1997 si ribadisce che dovrà essere osservato quanto segue:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'assemblea degli associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

A comporre il Consiglio Direttivo vengono chiamati i Signori:

Graziella De Martino: Presidente;

Massimiliano Vittozzi: Vice-Presidente;

Giovanni Peluso: Segretario.

Tutti i suddetti accettano l'incarico.

Il presidente dell'Associazione compirà tutte le pratiche necessarie per consentire il riconoscimento dell'associazione stessa presso le autorità competenti.

Si chiede l' applicazione dell' articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e articolo 8 L. 11 agosto 1991 n. 266.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me a mano.

Di esso ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

Consta di quattro fogli dei quali vengono occupate quattordici intere facciate e parte della quindicesima.

Sottoscritto alle ore diciotto e trenta.

FIRMATO: GRAZIELLA DE MARTINO MASSIMILIANO VITTOZZI GIOVANNI PELUSO DOTTOR FRANCESCO QUARANTELLI, NOTAIO.

Attesto io sottoscritto dottor FRANCESCO QUARANTELLI, Notaio in Portici, che la presente copia eseguita su quattro fogli, è conforme all'originale nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per uso esente da bollo

Portici, 12 giugno 2009.